

Condizioni Particolari - Allegato AG – Associazione AIESIL

Art. 20 Ambito dell'assicurazione

Con riferimento all'Art.12 delle C.G.A. la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività professionale delle persone assicurate indicate nella scheda di polizza e regolarmente iscritto all'Associazione AIESiL.

La garanzia si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti per fatto illecito dell'Assicurato; la garanzia opera con i limiti di cui all'art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria;
- b) difesa penale dell' Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- c) l'attività necessaria per l'assistenza legale dell'Assicurato in procedimenti di opposizione a provvedimenti amministrativi che contemplino la sospensione o revoca dell'esercizio all'attività dichiarata in polizza esclusivamente per presunti inadempimenti - anche parziali - delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 . L'assicurazione opera inoltre per i casi in cui, per presunti inadempimenti – anche parziali – delle norme previste dal Decreto Legge 81/2008, all'Assicurato venga comminata la pena dell'arresto;
- d) l'attività necessaria per l'assistenza legale dell'assicurato in procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative o ammende che impongano all'Assicurato il pagamento di una somma di importo pari o superiore a € 1.500,00, derivanti dalla presunta inosservanza delle norme previste dal D.lgs 81/2008; l'operatività di detta garanzia è limitata al rimborso delle spese di assistenza legale sostenute alla condizione che l'Assicurato ottenga l'annullamento o la riduzione della pena comminata.

Art.21 Esclusioni

Ad integrazione dell'Art.13 delle C.G.A. la garanzia non è operante per:

- a) controversie relative a diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- b) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- c) difesa penale per reato doloso;
- d) vertenze di separazione e/o divorzio;
- e) controversie di natura contrattuale;
- f) controversie individuali di lavoro dipendente, vertenze sindacali;
- g) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e di Assistenza Sociale;
- h) rischi comunque coperti da altra assicurazione, nel qual caso la presente assume carattere integrativo;
- i) procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e/o funzioni in associazioni anche se di categoria;
- j) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione;
- k) sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi si siano verificati per fatto accidentale;
- l) controversie tra dipendenti ed amministratori o insorte tra assicurati;
- m) controversie relative alla circolazione stradale di veicoli o natanti;
- n) sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi.
- o) Controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori e Assicurato nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
- p) tutto quanto non espressamente previsto.

Art. 22 Regolazione del premio – Premio minimo

In riferimento all'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria si precisa che il premio di polizza deve considerarsi anticipato e che, in sede di regolazione premio effettuata applicando i parametri riportati sulla scheda di polizza, sarà comunque dovuto un premio minimo pari al 75 % di quello anticipato.